

Art. 1150 bis C.C. Legge 10.05.1976 n. 346

I sigg. Di Grigoli Gaspare nato a Cammarata il 15.03.1955 CF DGRGPR55C15B486N, Di Grigoli Vincenzo nato a Cammarata il 10.11.1957 CF: DGRVCN57S10B486X, Di Grigoli Domenico, nato a Cammarata il 16.12.1962 CF: DGRDNC62T16B486W, tutti ivi residenti nella via C.A. Dalla Chiesa n. 2 ed elett.te domiciliati in Alia nella via IV Aprile n. 3 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Todaro (c.f. TDRSVT63B08A195B) dal quale sono rappresentati e difesi per mandato a margine del presente atto. Comunicano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo Email PEC salvatore.todaro@cert.avvocatitermini.it e fax n. 091/8219475.

IN FATTO

I germani, Di Grigoli Gaspare, Vincenzo e Domenico sono comproprietari e al contempo gestiscono unitamente un'azienda agricola ubicata in territorio di Castronovo di Sicilia.

Detta azienda si compone di diversi appezzamenti di terreno tutti ubicati nelle vicinanze tra i quali vi è il fondo rustico sito nel territorio di Castronovo di Sicilia contrada "Palazzolo" identificato in catasto al foglio 12 particelle 264 di Ha 5.12.00 RD € 211,54 RA € 79,33 e 520 di Ha 1.02.90 RD €53,14 RA €18,60, e quindi esteso complessivamente Ha 6.14.90, che gli stessi posseggono da oltre vent'anni.

Precisamente dal 1992, i sigg. Di Grigoli sono nel possesso esclusivo (sine titulo), ininterrotto, pacifico, manifesto e uti dominus di detto appezzamento di terreno, e hanno sempre provveduto secondo la tecnica agraria, alla

Ci rappresenta e difende, in ogni stato e grado del presente giudizio l' Avv.to Salvatore Todaro, eleggiamo domicilio in Alia nella via IV Aprile, 3. Conferiamo al nominato difensore ogni facoltà inerente al mandato compresa quella di transigere, conciliare, dare luogo a procedure esecutive e cautelari, farsi sostituire in udienza.

Vale anche per l'eventuale giudizio di opposizione.

Dichiaro inoltre di essere stati edotti che ai sensi della legge 675/96 i dati personali richiesti e raccolti verranno utilizzati solo ai fini del presente incarico.

Prestiamo, pertanto il nostro consenso al trattamento dei dati personali.

Dichiaro altresì di essere stati informati compiutamente e in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 04.03.2010.

Di Grigoli Gaspare
Di Grigoli Vincenzo
Di Grigoli Domenico

Per autentica



Comune di Castronovo di Sicilia

Prot. Arrivo N.0009321
del 12-11-2014 ore 10:22:37

coltivazione in proprio del fondo stesso, e sempre per proprio conto hanno provveduto alla raccolta dei frutti e a fare proprio il raccolto sostenendone al contempo le spese tutte per la coltivazione e per il raccolto stesso, comportandosi di fatto rispetto al fondo come effettivi, legittimi ed esclusivi proprietari.

In particolare i sigg. Di Grigoli già dal 1992 tramite un tecnico di fiducia hanno apposto i termini al suddetto fondo, esercitandovi il dominio esclusivo per cui hanno con mezzi propri provveduto alla motaoratura del terreno, alla semina, e alla falciatura del fieno, affidandosi a terzi per la mietitrebbiatura dei cereali e per lo svolgimento di lavori di cui gli stessi sono privi della adeguata attrezzatura.

L'appezzamento di terreno posseduto dai ricorrenti è interamente compreso nel Comune di Castronovo di Sicilia classificato montano ai sensi dell'art. 1 della legge 25/07/1952 n. 991 e successive modifiche, come da attestazione rilasciata dal comune stesso, ed ha la seguente destinazione urbanistica: zona territoriale omogenea "E" ossia destinata alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle ad esse connesse.

Il fondo, in questione risulta catastalmente intestato al sig. Iovino Mariano nato ad Alia il 04/12/1941 e deceduto in data 13.09.2008 cui eredi testamentari sono il sigg. Iovino Mariano, nato a d Alia il 06.01.1949 e Vassallo Rosolino nato ad Alia il 08.08 1925 e deceduto il 18.11.2010 cui unica erede è la sig.ra Vassallo Maria Concetta.

L'intestatario catastale del fondo già da moltissimi anni non era nel possesso del fondo in questione e di ciò erano ben consapevoli gli eredi testamentari che, infatti, non hanno inserito l'appezzamento di terreno oggetto del presente ricorso nella denuncia di successione, riconoscendo con ciò stesso che non



era compreso nell'asse ereditario, come si evince dalla denuncia di successione medesima che si produce.

IN DIRITTO

La proprietà per usucapione dei fondi rustici situati nei territori montani ai sensi del combinato disposto dell'art. 1159 c.c. e L. 346/76 si acquista in virtù del possesso continuato ed ininterrotto per 15 anni.

Orbene, come sopra evidenziato il fondo oggetto del presente ricorso ricade nel foglio di mappa n. 12 del Comune di Castonovo di Sicilia, il cui territorio con provvedimento della commissione Censuaria Centrale è stato incluso nell'elenco dei comuni montani ai sensi dell'art. 1 L. 1952/991 e successive modifiche ed integrazioni, per cui ai fini dell'usucapione è sufficiente il possesso continuato per 15 anni.

Poiché i sigg. Di Grigoli Gaspare Vincenzo e Domennico hanno posseduto, *uti dominus*, l'appezzamento di terreno sopra specificato unitamente ed ininterrottamente dal 1992 ad oggi, e quindi per il tempo necessario ad acquistarne la proprietà, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico della qualità di proprietari mediante accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà del fondo medesimo, si vedono costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria posto che il tentativo di conciliazione/mediazione promosso nei confronti degli eredi dell'intestatario catastale ha avuto esito negativo come da verbale che si produce.

Per tutto l'ansi detto si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Previa disposizione delle forme di pubblicità previste dall'art. 3 comma 3 L. 346/76, fissare, in caso di mancata opposizione, l'udienza di comparizione ed assunzione delle prove.

Nel merito:

Ritenerne e dichiarare l'acquisto per usucapione in capo ai sigg. Di Grigoli Gaspare nato a Cammarata il 15.03.1955, Di Grigoli Vincenzo nato a Cammarata il 10.11.1957, Di Grigoli Domenico, nato a Cammarata il 16.12.1962 del fondo sito nel territorio di Castronovo di Sicilia contrada "Palazzolo" identificato in catasto al foglio 12 particelle 264 di Ha 5.12.00 RD € 211,54 RA € 79,33 e 520 di Ha 1.02.90 RD €53,14 RA €18,60, e quindi esteso complessivamente Ha 6.14.90, in testa al sig. Iovino Mariano, nato ad Alia il 04.12.1941.

Autorizzare l'Agenzia del Territorio di Palermo ad effettuare le variazioni catastali in favore degli istanti.

Munire il decreto di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.

In via istruttoria si chiede che venga ammessa prova per testi sul seguente articolato:

1) "Vero è che nel 1992 ho ricevuto incarico da parte dei sigg. Di Grigoli Gaspare, Vincenzo e Domenico di provvedere alla misurazione del fondo in questione (identificato in catasto al foglio 12 part.ile 264 e 520 esteso complessivamente Ha 06.14.90) di apporvi i termini mettendo i picchetti per delimitare il fondo posseduto dagli stessi"

Si indica a teste il Dott. Maggio Vincenzo, residente in Cammarata nella via Mendola n.36

2) Vero è che sin dal 1992 ho sempre visto i fratelli sigg. di Grigoli Gaspare, Vincenzo e Domenico sul fondo sito in territorio di Castronovo di Sicilia (identificato in catasto al foglio 12 part.ile 264 e 520 esteso complessivamente Ha 06.14.90), effettuare i lavori di coltivazione del fondo stesso facendone propri i frutti ed il raccolto.



3) Vero è che ho visto i sigg. Di Grigoli procedere al deposito nei propri magazzini del raccolto ricavato dalla coltivazione del fondo.

Si indicano a testi i sigg.

Di Grigoli Antonino residente a San Giovanni Gemini Via Rossini n. 39

Di Grigoli Salvatore residente a San Giovanni Gemini Via Sacramento n. 125

Barresi Francesco residente a San Giovanni Gemini Via del Mancuso n. 5

4) Vero è essendo socio della trebbia unitamente ai sigg. Di Grigoli sino al 1999 mi sono occupato su incarico degli stessi della mietitrebbiatura del fondo, ho potuto constatare che essi facevano proprio il raccolto.

5) Vero è che anche successivamente a tale periodo e sino ad oggi, ho sempre visto esclusivamente i sigg. Di Grigoli sul fondo occuparsi della coltivazione del fondo stesso.

Si indicano a testi: Di Grigoli Antonino residente a San Giovanni Gemini Via Rossini n. 39

Di Grigoli Salvatore residente a San Giovanni Gemini Via Sacramento n. 125

6) Vero è che mi sono occupato della trebbiatura del terreno ubicato in contrada Palazzolo per conto e su incarico dei sigg. Di Grigoli Gaspare, Vincenzo e Domenico dal 2000 al 2012.

7) Vero è che dopo la trebbiatura il raccolto veniva caricato sui camion e portato presso i magazzini dei sigg. Di Grigoli.

Si indica a teste il sig. Coniglio Vincenzo residente in San Giovanni Gemini via Padre La Pilusa n. 67.

Interrogatorio formale con Iovino Mariano per dire:

Vero è che dagli inizi del 1990 ho coltivato per conto di mio zio sig. Iovino Salvatore padre del sig. Iovino Mariano i fondi ubicati in Territorio di Castronovo di Sicilia Contrada Palazzalo e tra questi non vi erano i terreni oggi

dei sigg. Di Gricoli.

Vero è che in occasione della concessioni dei terreni per la coltivazione da parte di mio zio Iovino Salvatore non mi fu indicato il fondo oggi dei sigg. Di Gricoli.

Vero è che su detto fondo identificato al foglio 12 part.lla 264 e 520 ho visto sin dal 1992 i Fratelli Di Gricoli Gaspare, Vincenzo e Domenico coltivare i fondi stessi.

Si produce: Istanza di mediazione, verbale negativo, certificato catastale, estratto di mappa del foglio 12, certificato di destinazione urbanistica, fatture di mietitrebbiatura del fondo in contrada Palazzolo relative agli anni 2000, 2003, 2005, 2012, denuncia di successione di Iovino Mariano nato il 04.012.1941.

Salvo ogni altro diritto

Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art. 5 della legge 10 maggio 1976 n. 346 che prevede benefici fiscali per la piccola proprietà rurale sita nei comuni montani, si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato.

Alia/Termini Imerese 30.06.2014

Avv. Salvatore Todaro




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
02 LUG. 2014
LICITAZIONE
Minnola Sigilorello

ché
: d
it

N. R.G. 2018/2014



TRIBUNALE ORDINARIO TERMINI IMERESE

Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE

Il Giudice dott. Monica Stocco,
nella causa n. r.g. 2018/2014, pendente

tra

DI GRIGOLI GASPARE (C.F. DGRGPR55C15B486N), con il patrocinio dell'avv. TODARO SALVATORE e , con elezione di domicilio in VIA IV APRILE N. 3 90100 ALIA, presso il difensore avv. TODARO SALVATORE

parte attrice DI GRIGOLI VINCENZO (C.F. DGRVCN57S10B486X), con il patrocinio dell'avv. TODARO SALVATORE e , con elezione di domicilio in VIA IV APRILE N. 3 90100 ALIA, presso il difensore avv. TODARO SALVATORE

parte attrice DI GRIGOLI DOMENICO (C.F. DGRDNC62T16B486W), con il patrocinio dell'avv. TODARO SALVATORE e , con elezione di domicilio in VIA IV APRILE N. 3 90100 ALIA, presso il difensore avv. TODARO SALVATORE

PARTE RICORRENTE

c

MARIANO IOVINO
MARIA CONCETTA VASSALLO

PARTE RESISTENTE

visto il ricorso proposto dai ricorrenti per il riconoscimento della proprietà di un appezzamento di terreno in agro di Castronovo di Sicilia, contrada Palazzolo, identificato in catasto al foglio 12 particella 264 e 520

visti l'art. 1159 bis c.c. e la legge 10 maggio 1976 n. 346,

dispone

- che l'istanza sia affissa per novanta giorni all'albo del Comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà e all'albo di questo Tribunale;
- che la stessa sia pubblicata per estratto, per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi;



- che essa sia notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile e a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

- che nelle due pubblicazioni di cui sopra sia indicato che avverso l'istanza è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 3 legge 346/76;

Con riserva di esaminare le richieste istruttorie e di merito decorsi i detti termini.

Si comunichi.

Termini Imerese, 8 luglio 2014

Il Giudice
dott. Monica Stocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Termini Imerese, li - 5 NOV 2014
IL CANCELLIERE B3
(Dot. Anna Maria Rizzo)



